

Handwritten notes and scribbles, possibly including numbers like 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Faint, illegible text, possibly a library or archival stamp.


REGOLAMENTO DEL CONSORZIO

DEI TRE TORRENTI

BOZENTE, GRADELUSO E FONTANILE DI TRADATE

APPROVATO

dall'Assemblea Generale degli interessati (24 marzo 1877)
e dal regio Decreto (4 gennaio 1879)

DEL  MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

1879

1. Lo scopo del Consorzio è di mantenere la separata inalveazione dei tre Torrenti, di impedire la loro riunione, di procurare l'erogazione e dispersione delle acque, e di difendere possibilmente dalle corrosioni e dagli allagamenti i terreni ed i paesi adiacenti.
2. In tutti i detti oggetti il Consorzio agisce in senso di pubblica utilità e con rappresentanza collettiva di tutti i coin-teressati nel Consorzio stesso, per quali sono quindi immediatamente efficaci ed obbligatori i provvedimenti di esso, salvo soltanto il ricorso alla Superiorità, senza però che questo sospenda intanto le operazioni d'urgenza.
3. Il ricorso dovrà al caso essere proposto in un termine non maggiore di tre mesi, computabili dal giorno in cui la Deliberazione sarà stata resa nota. — Le spese per le verificazioni d'ufficio alle quali dasse luogo il ricorso, saranno a carico del Consorzio se le disposizioni della Superiorità saranno conformi al ricorso; saranno invece a carico del reclamante in caso opposto. — Perciò il reclamante, occorrendo verificazione che richieggono spese, dovrà fare a richiesta del Consorzio o della Superiorità, un congruo deposito presso il Casiere del Consorzio.

4. E' negli attributi della Delegazione l'aprire nuove bocche di erogazione, il fare, modificare o chiudere quelle esistenti che fossero inattive o che fossero dannose o pericolose; il provvedere agli spurghi delle imboccature delle rogge di diramazione per il tratto di metri 20.00.

L'obbligare i proprietari, ai quali spetti, all'esecuzione degli spurghi successivi o farli seguire d'Ufficio per loro conto e a loro spese nel caso di non esecuzione dopo un avviso con prefissione di congruo termine, il mantenere le arginature, le chiuse o traverse, i saltacavalli e tutte quelle altre opere che per loro natura occorrono o giovino a raggiungere lo scopo del Consorzio di cui nell'articolo 1.°

5. L'aprimiento di nuove bocche, e lo spandimento delle acque sopra nuovi fondi verrà concesso ogni qualvolta la Delegazione crederà di accordarlo nell'interesse del Consorzio, sentito l'ingegnere d'Ufficio.

6. In ogni caso il nuovo spandimento delle acque potrà soltanto essere fatto sopra terreni a bosco, sodaglia, od ericaja, e sempre con quelle cautele che la Delegazione del Consorzio crederà di prescrivere onde impedire il trascorrimento delle acque a fondi coltivi, a strade, accessi ed abitati.

7. Quando da qualche contribuente alle spese del Consorzio venisse chiesta licenza di aprire a proprio carico una nuova bocca di erogazione o di fare una nuova dispersione di acque, sarà in facoltà della Delegazione Consorziale di fare la relativa concessione solamente quando premesse, a spese del richiedente, la verifica non in luogo del parere dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, venisse a conoscenza che per la concessione stessa non si apriva pericolo alla fine del Consorzio, e sempre sotto l'osservanza di quelle modalità che secondo i singoli casi il Consorzio medesimo crederà di prescrivere e resterà sempre alla Delegazione Consorziale il diritto di far chiudere delle nuove bocche.

8. Nell'aprimiento di nuove bocche si starà sempre alla

pratica che il Consorzio provveda alla costruzione del partitore e delle ispalature più o meno estese a seconda del caso ed alla successiva manutenzione, non che allo spurgo del cavo per la prima tratta di metri 20.00.

Questa regola soggiace a due eccezioni, cioè:

a) Nel caso del precedente articolo 7 la spesa di prima costruzione viene rimborsata al Consorzio dal petente nella precisa somma portata dalla Nota del lui Perito d'Ufficio.

b) Riguardo alla roggia Pusterla ed al cavo di Gerenzano le manutenzioni e gli spurghi sono interamente a carico del Consorzio.

9. Quando poi le nuove bocche venissero aperte d'Ufficio per ordine della Delegazione, i proprietari dei fondi sui quali si eseguissero edifici, cavi ed arginature e si facesse la derivazione e dispersione delle acque, avranno diritto, al solo ed esclusivo compenso del terreno che verrà occupato e dei frutti pendenti che si dovessero perdere. E la misura del detto compenso verrà determinata dal Perito d'Ufficio del Consorzio in concorso di un Perito della Parte, ed in caso di dispare, dalla competente Autorità, in base alle vigenti leggi. Nessun compenso verrà mai concesso ai proprietari che venissero privati delle acque in forza dei successivi articoli 10 e 11.

10. Il chiudimento di qualunque delle bocche attuali o di quelle che si aprissero in seguito potrà sempre essere ordinato dalla Delegazione del Consorzio, quando risultasse che esse non servissero più allo scopo per quale erano state aperte, salvo sempre alla Delegazione del Consorzio come nell'articolo 11, l'obbligo di provveder al spurgo del cavo venisse.

11. Nella stessa maniera può la Delegazione del Consorzio far cessare lo spandimento delle acque sopra quei fondi che non presentassero più una bastevole erogazione, o che per qualsiasi altra ragione cessassero di essere utili e perciò inconvenienti.

... 6 ...
... i bis i poteri attribuiti alla Delegatione riferibilmente alla chiusura ed aprimento di bocche di cui è detto negli articoli antecedenti si intendono limitati ai casi d'urgenza per evitare un pericolo, salvo a riferirne alla prima riunione dell'Assemblea.

12. Gli argini tutti dei tre Torrenti sono di proprietà del Consorzio che acquistò e pagò i relativi terreni fino dall'epoca in cui seguì la separata inalveazione dei tre Torrenti. La manutenzione degli argini stessi è a carico del Consorzio come segue:

a) Pel Bozzente, dal pontino di S. Martino che serve alla comunicazione con Mozzate fino allo sbocco del Torrente nell'Olna;

b) Pel Gradeluso, dal così detto muraglione di Locate, compreso fino al Ponte del Pelà, e poi più oltre dalla parte destra per metri 216, fino al di là delle due rogge nel luogo detto la Vigna dei Zerbi, e dalla parte sinistra fino alla strada che conduce alla Cassina Visconti;

c) E pel Fontanile di Tradate dalla chiusa dei Capuccini compresa, al di sopra del paese di Tradate fino alla dispersione delle acque nei boschi Ramascioni di Gorla.

13. La massima indicata nell'articolo precedente per le arginature in manutenzione del Consorzio riceve le seguenti eccezioni ed aggiunte: a) Per il torrente di S. Martino che riceve le acque del torrente di S. Martino, il Consorzio mantiene anche nel tratto di metri 2000, compreso il corso d'acqua, la manutenzione della sponda sinistra e del pontino che serve alla comunicazione con S. Martino che in voce non è a carico del Consorzio la manutenzione delle tre arginature della briglia del Cavo di Gerenzano fino al luogo detto le Perginane, quantunque tale forma parte di quella indicata nel precedente articolo 12. La quale tratta è a carico dei fondi limitrofi.

b) Rispetto al Gradeluso il Consorzio è nel diritto di provvedere, secondo i casi, alla manutenzione di alcune tratte d'argine a sinistra corso d'acqua ed interrottamente in

... 7 ...
... certe località al disotto della strada che conduce alla Cassina Visconti;

c) Rispetto al Fontanile di Tradate sono escluse dalla manutenzione alcune tratte di sponde tra la chiusa dei Capuccini, e il ponte per la Strada provinciale che sono a carico dei Frontisii.

14. È salvo al Consorzio di richiamare e al caso far valere presso la Superiorità per le ulteriori determinazioni, le antiche pratiche e disposizioni o invocarne altre nuove, riguardo alle eriche, alle legna, ai sostegni ed alle piantagioni nelle Valli dalle quali scendono i Torrenti.

15. Riguardo agli argini ed alle ripe che non sono in manutenzione del Consorzio i proprietari sono obbligati all'osservanza di quelle stesse discipline che si osservano per gli argini in manutenzione del Consorzio e di quelle che, con abilitazione della Superiorità, venissero prescritte in aggiunta o modificazione delle attuali. La Delegatione del Consorzio ha il diritto di provvedere all'esecuzione ex officio, nel caso di violazione degli ordini e divieti suaccennati, ripetendo poi le spese nella somma che sarà dichiarata dal Perito del Consorzio, salvo a chi si credesse pregiudicato il ricorso alla Superiorità.

16. Per effetto delle discipline adottate, osservate e da osservarsi in relazione ai premissi articoli 13 e 15 per gli argini, per le ripe e per gli alvei dei tre Torrenti, e per le altre opere di manutenzione in capo al Consorzio, e per le opere del Consorzio, si ha per il Consorzio, e per gli amministratori, il diritto di interporre contestazione al giudice delle ripa, e per le opere del Consorzio, ed anche il diritto di sinuovere terra.

d) Costruire o demolire qualunque edificio o altra opera sopra i terreni del Consorzio non si può legalmente eseguire senza la conoscenza del Consorzio, ed occorrendo dalla Superiorità.

c) Allevare piantagioni che impediscono il libero deflusso delle acque o possano danneggiare le sponde.

17. La Delegazione del Consorzio ha il diritto ed il dovere rigoroso di togliere di mezzo prontamente tutto ciò che si trovasse contrario alla disposizione del precedente articolo, e di provvedere quindi ed operare in via d'Ufficio ed in via di fatto nel caso in cui gli inviti del medesimo non venissero prontamente eseguiti dai privati ai quali venissero diretti. In quest'ultimo caso il privato a cui spetti, dovrà rimborsare al Consorzio tutte le spese che questo avrà nel provvedimento incontrate.

18. Nessuna escavazione di ghiaja e di sabbia potrà essere eseguita nel letto dei Torrenti se non nei luoghi che verranno di volta in volta indicati dall'Ispettore del Consorzio, che ne rilascerà analogo licenza prescrivendo quelle modalità che crederà del caso. Tale licenza dovrà essere presentata dal Richiedente prima di cominciare l'escavo al Camparo del relativo riparto. Sono poi assolutamente proibite le dette escavazioni in vicinanza degli edifici esistenti lungo i Torrenti fino alla distanza di Metri 20,00 ed a profondità maggiore di Metri 0,60 al disotto dell'alveo naturale e lungo la scarpa esterna ed interna degli argini. Tali escavazioni però si ritengono assolutamente vietate nel Cavo di Rho, quanto sia dal Travaccone alla brughiera del Guasto e sino al suo termine.

19. Sebbene il Consorzio sia costituito non per utenza di acque utili, ma per comune difesa, e le acque dei tre Torrenti conservano ancora il loro carattere con esse scorressero per sola legge naturale pure si dichiarano in amministrazione a carico del Consorzio quegli edifici che trovandosi Campari, passano sotto il livello di scarsezza delle acque, e che per il 16 novembre 1876 dell'ingegnere Sbrani con riferimento alla planimetria dei tre Torrenti.

20. Le riparazioni e riparazioni di rilievo che bisogneranno lungo i tre Torrenti saranno eseguite in via di cottimo. Le riparazioni di minore importanza saranno eseguite in base agli Attributi predisposti dall'ingegnere del Consorzio od anche in via economica a norma delle circostanze ed a seconda delle determinazioni della Delegazione.

21. Tutte le altre opere di manutenzione o difesa lungo i tre Torrenti, e così pure lo spurgo di tutte le rogge per Metri 20 dalla imboccatura, e quelle del Cavo di Gerenzano della roggia Pusterla, ed in generale tutti i lavori ed edifici che non siano in cotto, o pietra, e legname d'opera, si eseguiranno di volta in volta in via economica secondo le disposizioni che verranno date dalla Delegazione Consorziale all'Ispettore in base alla descrizione e perizia compilata dall'ingegnere del Consorzio nella visita generale o in casi speciali che sopravvenissero. In casi di somma urgenza i provvedimenti potranno essere fatti anche direttamente dall'Ispettore, e se vi sia grave pericolo anche dai Campari datone immediato avviso all'Ispettore, che poi subito ne riferirà alla Delegazione Consorziale sotto propria responsabilità.

22. Per provvedere agli impegni ed alle spese delle opere e dei lavori che si eseguiranno per economia in forza delle premesse massime, oppure in via d'eccezione nei casi d'urgenza verrà fornito al signor Ispettore del Consorzio una congrua anticipazione di lire mille (1000), della quale dovrà egli rendere conto alla fine d'ogni anno.

23. Le sodaglie, gli accessi ed anche i terreni ad erba od a coltivazione in prossimità dei tre Torrenti continueranno ad avere la servitù passiva di tollerare che il Consorzio ne levii le zolle e coltiche erbose necessarie a riparare ed a rendere sodi gli argini e gli edifici dei Torrenti medesimi. Il Consorzio però in tal caso deve il debito compenso al proprietario del terreno e dell'edificio del Consorzio stesso.

24. Per ricorsero le riparazioni ed opere occorrenti e per la collaudazione di quelle eseguite, l'ingegnere del Consorzio fa una volta all'anno una visita generale, la dichiarazione di piena efficacia ed esecutività in corso del Consorzio, e ne rapporta con terza opera, i principi e le norme di cui nell'art. 9.

25. I mezzi coi quali il Consorzio provvede alle spese dei tre Torrenti sono:

17. La Delegazione del Consorzio ha il diritto ed il dovere rigoroso di togliere di mezzo prontamente tutto ciò che si trovasse contrario alla disposizione del precedente articolo, e di provvedere quindi ed operare in via d'Ufficio ed in via di fatto nel caso in cui gli inviti del medesimo non venissero prontamente eseguiti dai privati ai quali venissero diretti. In quest'ultimo caso il privato a cui spetti, dovrà rimborsare al Consorzio tutte le spese che questo avrà nel provvedimento incontrate.

18. Nessuna escavazione di ghiaja e di sabbia potrà essere eseguita nel letto dei Torrenti se non nei luoghi che verranno di volta in volta indicati dall'Ispettore del Consorzio, che ne rilascerà analoga licenza prescrivendo quelle modalità che crederà del caso. Tale licenza vorrà essere presentata dal Richiedente prima di cominciare l'escavo al Camparo del relativo riparto. Sono poi assolutamente proibite le dette escavazioni in vicinanza degli edifici esistenti lungo i Torrenti fino alla distanza di Metri 20.00 ed a profondità maggiore di Metri 0,60 al disotto dell'alveo naturale e lungo la scarpa esterna ed interna degli argini. Tali escavazioni però si ritengono assolutamente vietate nel Cavo di Rho, quanto sia dal Travaccone alla brughiera del Guasto e sino al suo termine.

19. Sebbene il Consorzio sia costituito non per utenza di acque utili, ma per comune difesa, e le acque dei tre Torrenti conservino ancora il loro carattere come se scorressero per sola legge naturale, pure si dichiarano in manutenzione a carico del Consorzio quegli edifici per i quali la competenza passiva consorziale è espressamente indicata, nella relazione 10 novembre 1846 dell'ingegnere Susanni con riferimento alla planimetria del tre Torrenti.

20. Per ricostruzione, riparazione o rilievo di opere bisognoranno lungo i tre Torrenti saranno eseguite in via di cottimo o per asta pubblica, o per licitazione privata, in base agli Atti peritale predisposti dall'ingegnere del Consorzio ed anche in via economica a norma delle circostanze ed a seconda delle determinazioni della Delegazione.

21. Tutte le altre opere di manutenzione o difesa lungo i tre Torrenti, e così pure lo spurgo di tutte le rogge per Metri 20 dalla imboccatura, e quelle del Cavo di Gerenzano della roggia Pusterla, ed in generale tutti i lavori ed edifici che non siano in cotto, o pietra, e legname d'opera, si eseguiranno di volta in volta, in via economica secondo le disposizioni che verranno date dalla Delegazione Consorziale all'Ispettore in base alla descrizione e perizia compilata dall'Ingegnere del Consorzio nella visita generale o in casi speciali che sopravvenissero. In casi di somma urgenza i provvedimenti potranno essere fatti anche direttamente dall'Ispettore, e se vi sia grave pericolo anche dai Campari datone immediatamente avviso all'Ispettore, che poi subito ne riferirà alla Delegazione Consorziale sotto propria responsabilità.

22. Per provvedere agli impegni ed alle spese delle opere e dei lavori che si eseguiranno per economia in forza delle premesse massime, oppure in via d'eccezione nei casi d'urgenza verrà fornito al signor Ispettore del Consorzio una congrua anticipazione di lire mille (1000), della quale dovrà egli rendere conto alla fine d'ogni anno.

23. Le sodaglie, gli accessi ed anche i terreni ad erba od a coltivazione in prossimità dei tre Torrenti continueranno ad avere la servitù passiva di tollerare che il Consorzio ne levì le zolle e cottiche erbose necessarie a riparare ed a rendere solidi gli argini e gli edifici dei Torrenti medesimi. Il Consorzio però in tali casi darà il debito compenso, il quale sarà determinato dall'Ingegnere d'Ufficio del Consorzio stesso in concorso della Parte interessata, e il pagamento sarà fatto per conto del Consorzio. Per rimborsare le riparazioni ed opere occorrenti e per la coltura di quelle eseguite, l'Ingegnere d'Ufficio del Consorzio ha una volta all'anno una visita generale, la cui relazione di lui hanno piena efficacia ed esecutività in concorso dei coinferessati nel Consorzio. Nei rapporti coi terzi operano i principi e le norme di cui nell'art. 9.

25. I mezzi coi quali il Consorzio provveda alle spese del tre Torrenti sono.

	Riparto Partite 83
Mozzate	» 3
Carbonate	» 3
Locate	» 1
Abbate Guazzone	» 3
Tradate	» 3
Lonate Ceppino	» —
Garbatola	» 1
Pogliano per il Bettolino di Rho	» 1
	Parti 98

30. Per l'esazione delle dette imposte tanto a carico dei Possessori quanto a carico dei Comuni conserva il Consorzio dei tre Torrenti il diritto di continuare a valersi degli esattori dell'imposta fondiaria colla quale però non può fare corso, e sotto le condizioni e corresponsività dei contratti relativi alla detta imposta fondiaria. Del resto anche la detta imposta del Consorzio continuerà a godere dei privilegi fiscali che sono accordati per le pubbliche gravanze, e gli esattori, i quali avranno anche per la detta imposta del Consorzio il privilegio fiscale e la pronta esecutività ed il diritto del caposoldo dovranno alla precisa scadenza delle singole rate, sia per i Possessori sia per la comunità contribuente versare scosso, o non scosso, l'imponibile della detta rata alla Cassa del Consorzio. L'esazione dell'imposta consorziale si fa in cinque rate, una in ciascun anno nella occasione del pagamento della prima rata del secondo semestre dell'imposta generale fondiaria.

31. Le leggi ed i Regolamenti che sono e saranno in corso per le intestazioni e per i trasporti delle partite d'estimo sui Registri censuari operano anche per le intestazioni e per i trasporti delle partite d'estimo dei tre Torrenti. Perciò i singoli Possessori dei beni soggetti a questo estimo parziale ed ai relativi contribuiti, dovranno negli stessi termini e sotto le

stesse comminatorie che sono o saranno stabiliti per i trasporti censuari, far seguire le intestazioni, i trasporti e, le rettificazioni secondo il caso nell'apposito libro di Catasto del Consorzio dei tre Torrenti.

32. Nessun compenso è dovuto dal Consorzio per tutti quei danni che le acque dei tre Torrenti anche per casi gravissimi ed affatto straordinari cagionassero, e per tutte quelle novità che il Consorzio facesse eseguire nello scopo e nei confini della propria istituzione e destinazione fermi però gli effetti dei paragrafi 9 e 23.

33. Le violazioni qualsiasi alle massime e norme stabilite nel presente Regolamento verranno deferite alla competente Autorità, che provvederà a termini di legge.

34. Qualunque resistenza od opposizione all'Ispettore ed ai Campari del Consorzio, nell'esecuzione delle loro funzioni, verrà punita a norma di legge.

CAPITOLO SECONDO.

Sede, Costituzione

e Rappresentanza del Consorzio.

Art. 1. Il Consorzio ha sede in Milano presso il Cancelliere pubblico del Tribunale di Milano, e il Consorzio continuerà a continuare alle spese del Consorzio.

Essi convocati, come abbasso in Assemblea generale, nominano a schede, segrete ed a maggioranza assoluta di voti una Delegatione di nove Membri fra i Possessori Contribuenti alle spese del Consorzio.

I Delegati durano in carica nove anni e sono rieleggibili; ogni tre anni ne sortono tre. Nei due primi trienni vengono estratti a sorte. Dopo decide l'anzianità. Quando nella elezione un Delegato non ha raggiunto la maggioranza assoluta degli intervenuti, si procede ad una

votazione di ballottaggio fra i due proposti, che ottennero il maggior numero di voti; se per parità di numero compete a più proposti di entrare in ballottaggio, i medesimi vi sono tutti compresi. Se nella votazione di ballottaggio si verifica parità di voti, la scelta è determinata dalla sorte.

Spetta all'Assemblea generale degli interessati di portare modificazione al presente Regolamento, salvo sempre la Superiore approvazione.

36. L'Assemblea generale degli interessati viene convocata per cura della Delegatione, mediante avviso da essere pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e nei Giornali degli Atti Ufficiali delle Provincie di Milano e Como, almeno quattordici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Questa potrà essere straordinariamente convocata quando ne sia fatta domanda dal quinto almeno dei Contribuenti.

L'Assemblea Generale sceglie nel suo seno il proprio Presidente, il quale nomina il Segretario e gli Scrutatori. Il processo verbale delle sedute è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Per la legalità dell'Assemblea occorre la presenza diretta o per mandato di un quinto almeno dei possessori contribuenti; se però, passata un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione non fosse raggiunto il numero ora indicato, si aprirà la Seduta e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni contribuente ha un voto e potrà farsi rappresentare mediante procura.

Dirigola la votazione e palese il segreto quando trattasi di persone.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. E' nullarogni la deliberazione sopra oggetti non indicati nell'avviso di convocazione.

37. La Delegatione rappresenta ed amministra il Consorzio. Il suo mandato è vincolato soltanto dai limiti determinati dal presente Regolamento. Alla Delegatione è pure

attribuita la facoltà di deliberare i bilanci del Consorzio a sensi degli articoli 112 e 118 della legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici.

Nella prima Seduta i Delegati nominano colle stesse norme suesposte il loro Presidente, che dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza, tanto attiva quanto passiva, del Consorzio avanti le Magistrature Giudiziarie del Regno. Esso ha pure la rappresentanza del Consorzio nei rapporti di qualunque Autorità amministrativa o politica.

38. Le deliberazioni della Delegatione si fanno a pluralità di voti. Ciascun Delegato ha un voto; nel caso di dispare e di parità di voti prevale il partito nel quale corre il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta il concorso del Presidente e di quattro delegati.

CAPITOLO TERZO.

Parte Disciplinare.

39. Il Consorzio è assistito da un Cancelliere, da un Ingegnere, da un Ragioniere, da un Cassiere, da un Ispettore, e da quattro Campari, uno dei quali sarà anche assistente alle opere. Queste persone vengono eletti dalla Delegatione verso il quale sono responsabili del reale adempimento dei rispettivi loro doveri.

40. Il Presidente dirige la Delegatione del Consorzio, distribuisce i lavori ai Delegati, riunisce i Congressi, provvede immediatamente per tutti i casi d'urgenza, firma gli atti del Consorzio, ordina la spedizione dei mandati per i pagamenti che sono a carico del Consorzio stesso, firma i mandati medesimi insieme ad uno dei Delegati, in caso d'assenza, o d'impedimento destina uno dei Delegati a rappresentarlo ed a fare

le sue veci, che è investito di tutte le facoltà accordate al Presidente.

41. I Delegati intervengono personalmente ai Congressi, esaminano gli affari e preparano i lavori che ad essi affida il Presidente, riferiscono colla loro opinione alla Delegazione del Consorzio, propongono tutti quei provvedimenti che credono necessari od utili, intervengono in rappresentanza del Consorzio a tutte quelle conferenze ed a tutti quegli atti nei quali venga ad essi data speciale delegazione: uno di essi firma i mandati di pagamento insieme al Presidente.

42. Il Cancelliere riceve le carte e ne fa i transunti, tiene il protocollo, l'archivio, la spedizione, stende i rapporti che gli vengono affidati, prepara i materiali per le sedute, dirama in nome del Presidente gli inviti nei Congressi, interviene alle sedute ed ai Congressi, stende il processo verbale delle Sedute, conferisce col Presidente e coi Delegati ad ogni bisogno del Consorzio, raccoglie e fornisce carte e notizie, e tiene presso di sé la residenza dell'Ufficio Consorziale. Ha l'onorario di italiane L. 500 (cinquecento). Le spese di cancelleria e scritturazioni, gli vengono annualmente rimborsate sopra note apposte prima riconosciute e liquidate dalla Ragioneria.

43. Il Ragioniere interviene alle Sedute della Delegazione e dell'Assemblea degli interessati del Consorzio, tiene i registri del Consorzio, tiene il libro del Catasto del Consorzio, ed eseguisce di mano in mano i traslati e i correnti. Riferisce ogni quinquennio in precedenza all'esazione dell'imposta col mezzo delle Agenzie delle tasse dirette, i cambiamenti della ditte, forma i bilanci preventivi e consuntivi con tutti gli allegati corrispondenti, presenta ogni semestre, o quando vivente la Delegazione, il conto di cassa alla Delegazione del Consorzio, rilascia le reversali per i pagamenti che devono essere fatti alla cassa del Consorzio, spedisce i mandati che gli vengono ordinati dal Presidente distaccandoli da apposito libro madre e figlia e li sottoscrive e li rimette al Presidente

per la firma di lui e di un Delegato, compila annualmente i conti del Cassiere e ritira i mandati, rilasciandone ricevuta, e forma ad ogni quinquennio i bilanci consuntivi e preventivi, i quinternetti ed i riparti per l'imposta. Ha l'onorario di italiane L. 300 (trecento) oltre il compenso per lavori straordinari, come per esempio, i quinternetti e riparti d'imposta e le spese forzose per le visite presso le Agenzie delle tasse dirette di cui sopra.

44. Il Cassiere presta una cauzione di L. 6000 (seimila) vincolando cartelle di rendita dello Stato, calcolata al dieci per cento meno del prezzo di Borsa, salvo in caso di ribasso ulteriore a supplire la detta cauzione colla consegna di altri titoli; riceve tutti i pagamenti che gli vengono fatti in corrispondenza colle reversali emesse dalla Ragioneria, rilascia nei detti pagamenti regolare confesso mediante bolletta che stacca da un libro tenuto a madre e figlia, eseguisce i pagamenti a scarico del Consorzio soltanto sopra mandati spediti dal Ragioniere e firmati dal Presidente e da un Delegato, tiene un libro giornale su cui registra tutte le partite di entrata ed uscita, presenta i conti della propria gestione ogni anno e tutte le volte che ne venga richiesto dalla Delegazione del Consorzio. Nel caso di deficienza di mezzi della Cassa del Consorzio anticipa fino a L. 5000 (cinquemila) sotto l'interesse del cinque per cento all'anno ed alla rata in ragione del tempo del disimborso da conteggiarsi dalla Ragioneria. Per retribuzione di ogni sua prestazione gli verranno corrisposte italiane L. 150 (centocinquanta) annue.

45. Le incombenze ordinarie dell'Ingegnere del Consorzio sono le seguenti:

- a) Eseguisce una visita generale ogni anno per riconoscere lo stato preventivo delle riparazioni ed opere bisognevoli intorno al Torrioni, e lo stato e merito di quelle eseguite.
- b) Propone la liquidazione dei conti di tutte le spese per le dette opere eseguite sia in via d'appalto, sia in via economica.

c) Stende i rapporti in tutti gli affari nei quali la Delegazione del Consorzio lo richieda del suo parere.

d) Stende i capitoli per gli appalti o per le altre convenzioni che in oggetti di arte s'abbiano a conchiudere nell'interesse del Consorzio.

e) Interviene tutte le volte che ne è richiesto alle adunanze della Delegazione del Consorzio ed espone le proprie osservazioni. In corrispettivo di quanto sopra riceve un annuo onorario di italiane L. 300 (trecento) e le sole spese forzose per la visita ed incombenze diverse.

46. In via straordinaria lo stesso Ingegnere si presta a tutte le altre visite, dichiarazioni, relazioni, progetti ed operazioni d'arte che per casi speciali, sia per conto del Consorzio, sia a carico di terzi, possono venirgli raccomandate dalla Delegazione del Consorzio predetto, oltre quelle indicate nell'articolo precedente. Per queste incombenze straordinarie se i lavori sono a carico di parte vengono soddisfatti a norma delle tariffe veglianti per signori Ingegneri, e se sono a carico del Consorzio vengono soddisfatti nella misura che verrà liquidata dalla Delegazione stessa.

47. L'Ispectore risiede in un luogo possibilmente centrale e vicino al corso dei tre Torrenti, dirige e sorveglia i Campari, vigila sempre e riferisce tutte le novità, e propone i provvedimenti che di mano in mano occorrono, interviene alle visite dell'Ingegnere e fornisce le opportune notizie, prepara i dati per gli stati preventivi delle riparazioni ed altre opere, riconosce e sottoscrive le liste delle spese d'appalto ed esecuzioni, esercita una speciale vigilanza sui lavori nei tempi di piena, provvede nei casi d'urgenza immediata, mente ai ripari che occorrono, e subito fa rapporto alla Delegazione, riferisce e attende ed eseguisce le disposizioni della Delegazione stessa negli altri casi; fa eseguire e sorveglia, sia in appalto, sia a cottimo, sia in economia, le opere di riparazioni, e ne tien le annotazioni e i conti e i confessi da comunicare all'Ingegnere d'Ufficio in occasione dei collaud

e ad ogni richiesta si presta al disimpegno di tutte le altre incombenze che la Delegazione del Consorzio di mano in mano gli affidi in oggetti riguardanti la località. Ha l'onorario di italiane L. 400 (quattrocento).

48. Il servizio dei Campari è regolato dalle seguenti norme:

a) Portano al braccio sinistro una fascia di panno nero alla quale è applicata una piastra d'ottone colla leggenda: — Consorzio dei Tre Torrenti — sotto la quale è posto il numero progressivo appartenente specialmente al Camparo che la porta.

b) Il Camparo assistente ha il primo grado, ed ha il numero 1. Egli assiste alle esecuzioni delle riparazioni e delle altre opere tutte intorno ai tre Torrenti, invigilando che le medesime tanto in via d'appalto, quanto in via economica siano eseguite colla dovuta solidità e prontezza, ferme del resto anche per lui le altre obbligazioni comuni agli altri tre Campari; ha in modo speciale la sorveglianza del Torrente Gradeluso, e parte del Torrente Bozzente, quanto sia dal ponte da pedone detto di S. Martino di Mozzate (principio di manutenzione) sino alla Brida del Cavo di Gerenzano in territorio di Cislago e Cavo di Gerenzano stesso, ed ha il salario annuo di italiane L. 75 (settantacinque); oltre il suddetto salario avrà una diaria di L. 1.50 per quelle giornate nelle quali verrà assunto a sorvegliare i lavori ordinati dalla Delegazione stessa e ciò dietro ricognizione dell'Ispectore.

Il Camparo N. 2 ha specialmente la sorveglianza del Torrente Bozzente quanto sia dal suo detto; Perugino sino al punto detto di Tracate, e il braccio detto di Guasio, e ha il salario di annue italiane L. 50 (cinquanta).

Il Camparo N. 3 ha specialmente la sorveglianza del Cavo di Rho ed ha il salario di annue italiane L. 50 (cinquanta).

Il Camparo N. 4 ha specialmente la sorveglianza del Fontanelle di Tracate, ed ha l'annuo salario di italiane L. 70 (settanta).